



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB

- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it

Sito web: www.icbelvedere.gov.it

Prot. n. 7057/C-27

Belvedere M.mo, 14/09/2017

Al Personale in Servizio
Al DSGA
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
All'Albo della Scuola
All'Albo dei Plessi
Al sito web di Istituto

OGGETTO: DIRETTIVA DIRIGENZIALE N. 4: Vigilanza degli alunni - Responsabilità ed obblighi del personale Docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Scuola vigente;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

NELLE MORE della revisione/aggiornamento del Regolamento di Istituto anno scolastico 2017/2018;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI, SULLA RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

Obbligo di vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Si ricorda ai signori docenti che fa parte degli **obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella Scuola**, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori/spazi attrezzati/palestre e al momento dell'uscita dalla Scuola.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

E' obbligo di servizio per gli insegnanti vigilare sugli allievi. L'inosservanza del predetto

obbligo comporta responsabilità disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Ai sensi dell'art. 2048 c.c., "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

(...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo della vigilanza, come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. III, 19/02/1994, n° 1623 **ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio**; di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un docente libero e disponibile o un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli **obblighi spettanti al personale ATA**. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA; il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. Il personale della scuola è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- ✓ gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- ✓ gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- ✓ il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

MISURE ORGANIZZATIVE

Si forniscono, in via preventiva, **alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il**

verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:

- ✓ al momento dell'ingresso degli alunni a Scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- ✓ nel corso dell'intervallo/ ricreazione e durante il servizio di refezione;
- ✓ al momento dell'uscita degli alunni da Scuola;
- ✓ nel corso di visite guidate e/o di viaggi di istruzione;
- ✓ in riguardo agli alunni diversamente abili.

Al fine di regolamentare **L'INGRESSO DEGLI ALUNNI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO** all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti a:

- ✓ fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- ✓ verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- ✓ richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- ✓ riporre all'interno del registro di classe, nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione;
- ✓ registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- ✓ segnalare tempestivamente al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

DURANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. **Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare**, in via preventiva, **tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo**, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. I docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare:

- ✓ gli studenti tengano un comportamento consono;
- ✓ i cortili prospicienti le aule siano tenuti puliti;
- ✓ i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- ✓ le attrezzature e il materiale della Scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- ✓ non si fumi all'interno dell'Istituto e nelle pertinenze scolastiche e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate.

Si sottolinea che non è ammesso a scuola l'uso improprio dei telefoni cellulari.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati

dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione o protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di grave necessità il docente, ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un docente libero e disponibile o un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio o nel plesso in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti non devono, nei casi di indisciplina, **far sostare gli alunni minorenni in corridoio**, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari previste dal Regolamento. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani/nei plessi ed ogni anomalia che dovesse essere riconosciuta e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano/nel plesso per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni comunicando tempestivamente, al Dirigente o ad un suo collaboratore, eventuali anomalie.

Al fine di regolamentare **L'USCITA DEGLI ALUNNI DALL'EDIFICIO SCOLASTICO** al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di ingresso dell'edificio scolastico.

SCUOLA DELL'INFANZIA

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati fino al portone di ingresso della scuola (non nella sezione). All'uscita gli alunni saranno ritirati dai genitori/esercanti la patria potestà genitoriale o da delegati al portone di ingresso della Scuola, ove saranno accompagnati dalle insegnanti/collaboratori scolastici. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale all'entrata sono accompagnati dal personale comunale (LSU/LPU), appositamente individuato, e consegnati ai Collaboratori scolastici/docenti; similmente accade all'uscita laddove i bambini saranno accompagnati sul mezzo di trasporto comunale dai Collaboratori Scolastici o prelevati dal personale comunale (LSU/LPU), appositamente individuato, al portone della Scuola.

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto o reperibile presso gli uffici di segreteria.

L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo

indicato dai genitori, e la corrispondenza con la carta d'identità.

Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico, quindi, è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, il personale scolastico (docente/collaboratore) contatterà la Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati fino al portone di ingresso della scuola (non nella classe). All'uscita saranno ritirati dai genitori/esercanti la patria potestà genitoriale o da delegati al portone di ingresso della scuola, ove saranno accompagnati dalle insegnanti. Il personale scolastico (Collaboratori scolastici supportati dal personale LSU/LPU e Insegnanti) vigilerà affinché l'uscita dal portone della Scuola degli alunni di scuola primaria, che usufruiscono del servizio di trasporto comunale, avvenga in maniera corretta e ordinata. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che usufruiscono del servizio di trasporto comunale, all'uscita, defluiranno in maniera corretta ed ordinata dal portone della Scuola e, attraverso il percorso pedonale obbligatorio, raggiungeranno i mezzi di trasporto in sosta nell'area riservata adiacente la Scuola. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica richiesta/autorizzazione scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto.

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto e reperibile presso gli uffici di segreteria.

L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dai genitori, e la corrispondenza con la carta d'identità.

Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico, quindi, è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, il personale scolastico (docente/collaboratore) contatterà la Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

I Responsabili dei plessi o i collaboratori scolastici verificheranno che i mezzi di trasporto comunali siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta davanti alla Scuola, al momento

dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

L'INTERVALLO/RICREAZIONE si effettua in classe e dura non più di quindici (15) minuti per la scuola primaria e non più di dieci (10) minuti per la scuola secondaria di primo grado e sarà effettuata secondo le modalità stabilite in ciascun plesso e al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

Nello specifico, durante la ricreazione, sarà il docente di turno a sorvegliare sulla classe. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all'insegnante dell'ora, il quale ha il dovere di restare in aula e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega libero e disponibile o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- ✓ la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- ✓ devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

I docenti sono tenuti a:

- ✓ sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli ad alta voce, ecc.;
- ✓ far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevedendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corsi e giochi di movimento in spazi non idonei anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti);
- ✓ regolare un accesso ordinato ai servizi;
- ✓ impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie;
- ✓ controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto;
- ✓ **non utilizzare il cellulare personale all'interno della classe per offrire il buon esempio agli alunni.**

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli

alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Il suono della campanella segnala la fine dell'intervallo.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i compiti di sorveglianza così come assegnati al docente sostituito.

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI NEI PERIODI DI MENSA E DI DOPO MENSA è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL Scuola vigente. Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, durante il tragitto, i ragazzi assumano un comportamento disciplinato.

Il docente deve sempre seguire il gruppo classe. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono attendere in classe il docente di assistenza: per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima dell'insegnante accompagnatore. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi, prima che il gruppo-classe abbia concluso il servizio e abbia fatto rientro in classe accompagnato dal personale docente e non (in servizio). Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo. Durante la Refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Al fine di regolamentare il **TRAGITTO DALL'AULA AI LABORATORI e/o alle aule attrezzate** il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Per la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici i docenti sono tenuti:

- ✓ ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra, gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- ✓ a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- ✓ mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- ✓ accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

E' possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai **docenti di Educazione Fisica** accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o gli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificatamente incaricato dal Direttore SGA.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI deve essere fatta in collaborazione tra il docente di classe, il collaboratore e il docente di sostegno e/o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune. Deve essere garantita costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

I docenti concedono agli alunni **L'USCITA DALLA CLASSE AL DI FUORI DELL'ORARIO DELL'INTERVALLO** solo in caso di assoluta necessità e, di norma, uno alla volta, controllandone

il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non dovrà essere disposto alcun allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

GLI ALUNNI CHE GIUNGONO A SCUOLA IN ORARIO POSTICIPATO, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti, il docente è tenuto ad informare il Dirigente. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

Nella scuola secondaria, **nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del Dirigente scolastico o del collaboratore delegato**. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE (spettacoli teatrali, cinematografi, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni norme di sicurezza e di comportamento in particolare per quanto attiene la sicurezza stradale.

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie:

- a) variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
- b) eventuali scioperi del personale scolastico;
- c) uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale), visite guidate e viaggi di istruzione.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie. L'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati

dall'alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori. Dalla non osservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità del docente, da cui consegue la condanna al risarcimento dei danni.

Il docente è responsabile del corretto **USO DELLE ATTREZZATURE** da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- ✓ vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- ✓ informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- ✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- ✓ informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- ✓ vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- ✓ verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- ✓ valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- ✓ controllare che gli studenti loro affidati usino il PC in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

Ogni docente è tenuto ad osservare quanto predisposto dalla circolare in riferimento al codice disciplinare scuola sul comportamento dei docenti (Art. 91 del C.C.N.L. 29/11/2007; D. lgs. 165 come modificato dal D. lgs. 150 del 27/10/2009; Titolo I, Capo IV della Parte III del D. lgs. 297 del 1994).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ersilia Siciliano

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

